

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 12 – 4848/2013

OGGETTO: Progetto: “Modifica dell’impianto di compostaggio”
Comune: Albiano d’Ivrea (TO)
Proponente: Roffino s.r.l.
Procedura: Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 04/10/2012 la Società Roffino s.r.l. (di seguito denominata proponente) con sede legale in Albiano d’Ivrea (TO) Vicolo Taglianti n. 15, Partita IVA 09011860013, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, relativamente al progetto di “Modifica dell’impianto di compostaggio”, in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell’Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter “impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- in data 07/11/2012 è stato pubblicato all’Albo Pretorio provinciale l’avviso al pubblico recante la notizia dell’avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell’individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- con nota prot. n. 923522/2012 del 27/11/2012 è stato richiesto ai soggetti individuati ai sensi dell’art. 9 della l.r. 40/98 e s.m.i. di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell’istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto, ricordando che qualora non si fossero ricevute segnalazioni entro tale data si sarebbe dato per acquisito l’assenso di tali soggetti all’esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dall’art.12 della l.r. 40/98 e s.m.i.;

Rilevato che:

Localizzazione

- l’area oggetto dell’intervento è ubicata nel Comune di Albiano d’Ivrea (TO) in via Breda e contraddistinta al catasto dei terreni ai mappali n. 192, 194, 195 del Foglio 30 e n. 341, 342, 343, 344, 880, 435 e 468 del Foglio 23;

Stato di fatto

- la società proponente è iscritta al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. in quarta classe (movimentazione superiore o uguale a 6.000 t e inferiore a

- 15.000 t di rifiuti trattati annualmente) con il numero 311/2008;
- in particolare si tratta di un impianto di compostaggio (operazione di recupero R3 “*Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)*” di rifiuti non pericolosi ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde;
 - è trattato il seguente codice CER individuato alla tipologia 16.1 “*rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità*” del DM 05/02/1998 e s.m.i.:
 - l) rifiuti ligneo-cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale [200201];
 - la movimentazione annua è di 7.000 t ed uno stoccaggio massimo di circa 1.500 t;
 - le fasi di miscelazione, di bio-ossidazione accelerata (ACT) e di maturazione primaria sono effettuate in ambiente confinato mantenuto in depressione con captazione e trattamento delle arie;
 - le fasi di stoccaggio (rifiuto e compost), triturazione, maturazione secondaria e raffinazione sono svolte all’aperto su superfici impermeabilizzate, dotate di sistemi di drenaggio e di raccolta delle acque reflue di processo riutilizzare nel ciclo di compostaggio;

Stato di progetto

- il progetto prevede l’introduzione all’interno del ciclo produttivo del seguente codice CER individuato alla tipologia 16.1 “*rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità*” del DM 05/02/1998 e s.m.i.:
 - n) *ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11 [100101]*;
- la movimentazione annua prevista per tale tipologia è di 1.000 t con uno stoccaggio massimo, effettuato in ambiente confinato, di 30 t;
- il proponente dichiara che verranno conferite ceneri derivanti esclusivamente dalla combustione di biomasse legnose vergini, effettuata nelle centrali termo-elettriche, a fonti rinnovabili, alimentate unicamente da legno vergine;
- è prevista una produzione di circa 4.000 t/a di compost di qualità, in parte utilizzabile dall’Azienda Agricola Roffino, in parte conferita a terzi;

Considerato che:

Nel corso dell’istruttoria sono ginte le seguenti note conservate agli atti:

- nota prot. 21351 del 04/02/2013 del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino;
- nota prot. 8058 del 15/01/2013 del Servizio Gestione Risorse idriche della Provincia di Torino;
- nota prot. 9874 del 17/01/2013 del Servizio Qualità dell’Aria e Risorse Energetiche;
- nota prot. 123038 del 30/11/2012 di Arpa Piemonte;
- nota prot. 603 del 31/01/2013 del Comune di Albiano d’Ivrea;

L’istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:

- la proposta progettuale si configura come modifica all’iscrizione al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e del DM 05/02/1998 e s.m.i. attualmente in essere;
- rimane invariata la classe di iscrizione ex DM 350/98 “*quantità annuale di rifiuti trattati superiore o uguale a 6.000 t e inferiore a 15.000 t*”;

- ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)", sono presupposti indispensabili all'esercizio dell'attività la costruzione dell'impianto e delle opere e infrastrutture connesse, ove richieste dal tipo di attività di recupero, che siano state ultimate e siano agibili;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale e di settore:

Vincoli e fasce di rispetto

- l'area non è gravata da vincoli territoriali ed ambientali;

Pianificazione Comunale

- l'area oggetto dell'intervento è classificata dal Piano Regolatore Generale Comunale come "Zona agricola";

Piano Provinciale Gestione Rifiuti

- il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti del 2006 (PPGR 2006) approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 28 novembre 2006 con deliberazione 367482, al punto 4.3, indica una serie di criteri per l'individuazione delle aree non idonee e potenzialmente idonee all'insediamento di impianti gestione rifiuti;
- le aree agricole o ad esse assimilate sono considerate dal PPGR 2006 ambito prioritario per la localizzazione di impianti di compostaggio;
- come indicato al punto 4.3 del PPGR 2006 l'ampliamento di impianti esistenti ed in attività non è soggetto alle procedure di localizzazione individuate dal PPGR stesso;

3. dal punto di vista progettuale e tecnico

- il progetto si configura come implementazione, con l'aggiunta del codice CER 100101, di un'attività esistente senza modifica delle modalità operative e gestionali in essere;
- non saranno introdotte nuove attrezzature e non sono previste nuove opere edilizie e modifiche strutturali;
- la potenzialità dell'impianto passerà da 7.000 t/anno ad 8.000 t/anno;
- il proponente ha dato atto di una gestione in linea con quanto precisato dal punto di vista tecnico per tali tipologie di impianti;
- occorre in ogni caso fornire le modalità gestionali poste in essere ai fini di verificare che il compost prodotto rispetti le specifiche di legge;
- sulla base di quanto comunicato, chiarire se la messa in riserva (R13) è propedeutica alla successiva fase di recupero (R3) o se la Società è interessata ad effettuare anche la sola messa in riserva (R13) dei rifiuti comunicati. In tal caso è necessario che fornisca la scheda riassuntiva dei rifiuti comunicati (allegato A) riportante le quantità massime gestite annualmente differenziate per ogni attività che si intende svolgere (R3, R13), nonché la relativa scheda tecnica (allegato B), specificando gli impianti di destinazione;

4. dal punto di vista ambientale

Gestione reflui ed acque meteoriche

- come previsto da DM 05/02/1998 le fasi non confinate avvengono su superfici impermeabilizzate con sistema di raccolta delle acque reflue di processo (dilavamento dei piazzali);

- si valuta positivamente la previsione di riutilizzare tali acque nel ciclo di compostaggio piuttosto che inviarle a depurazione;
- si prende atto che, in casi di precipitazioni prolungate tali da saturare le volumetri disponibili per lo stoccaggio delle acque, l'eccedenza verrà allontanata come rifiuto;
- presso il Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino è in corso l'istruttoria relativa all'istanza presentata dalla Società Roffino s.r.l. ai sensi del D.P.G.R. 1/R/2006 ad oggi non ancora conclusa in quanto carente di alcuni elementi tecnici; la documentazione trasmessa nell'ambito della presente istruttoria, non risolve tali carenze tecniche;
- si evidenzia dunque la necessità di acquisire un aggiornamento del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio dell'impianto in argomento che risolva le lacune tecniche e tenga conto dell'ampliamento previsto. In particolare al fine del prosieguo dell'istruttoria per l'approvazione del Piano di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 occorre:
 - una planimetria aggiornata dell'intera Azienda con l'indicazione delle vasche dedicate all'accumulo delle acque meteoriche . Ogni vasca dovrà essere numerata;
 - indicazione del volume disponibile di ognuna delle vasche con indicazione della numerazione corrispondente alla planimetria;
 - verificare il volume delle vasche in modo che queste siano tali da permettere la raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia e delle eccedenti in caso di eventi atmosferici di forte intensità e di breve durata per un tempo di ritorno ritenuto consono. Si rammenta che il volume indicato delle vasche di accumulo dovrà essere disponibile totalmente entro le 48 ore successive all'evento meteorico (svuotamento vasche entro 48 ore dalla fine della precipitazione). Pertanto si sottolinea di valutare la necessità di individuare un recapito di tali acque nel caso in cui il fabbisogno di acqua dell'impianto di compostaggio sia esaurito e si manifesti un nuovo evento a distanza di 48 ore dall'ultima precipitazione. Inoltre si rammenta che qualora il recapito prescelto fosse diverso dallo smaltimento periodico, gestito in regime di rifiuto, dovrà essere conseguita preventiva autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 considerata la commistione tra acque meteoriche e colatici provenienti dall'impianto di compostaggio;
 - individuare il recapito delle acque reflue domestiche in quanto la fossa Imhoff indicata è un sistema di trattamento;

Emissioni in atmosfera

- l'impianto è autorizzato alle emissioni in atmosfera con D.D. n. 288 del 02/06/2000 del Settore Risanamento acustico ed atmosferico della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 203/88 (che oggi trova disciplina nella parte V del D.Lgs. n. 152/2006) ed aggiornata con D.D. n. 50 – 13101 del 30/03/2010 del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Torino;
- dal punto di vista del contenimento delle emissioni in atmosfera, il capannone è ad oggi, già equipaggiato con uno scrubber ad umido ed un biofiltro, che rappresentano la tecnica adeguata;
- per quel che concerne questi dispositivi, in base a quanto previsto dalla DGR Lombardia, n. IX/3552 del 30/5/2012, si fanno le seguenti osservazioni, da approfondire in sede di rinnovo autorizzativo:
 - manca il controllo del pH del letto del biofiltro;
 - non viene riportato il valore dell'O₂ di riferimento necessario per il buon funzionamento del biofiltro medesimo;
- per quel che concerne gli altri dimensionamenti del biofiltro: altezza del letto, velocità di attraversamento, temperatura ed umidità relativa sono in linea con quanto previsto dalla citata DGR;
- in sede di rinnovo autorizzativo il Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Torino si riserverà di

proporre alcune variazioni circa le prescrizioni ed i limiti alle emissioni in atmosfera;

Rumore

- si ritiene dovrà essere prevista una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare il rispetto dei limiti normativi e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Viabilità

- il Comune di Albiano d'Ivrea ha segnalato che *“Per accedere all'impianto occorre percorrere circa 200 m di strada sterrata (strada privata ad uso pubblico), a lato della quale si affacciano abitazioni civili che distano pochi metri dal sedime stradale. Tale circostanza procura non pochi disagi ai cittadini ivi residenti, i quali hanno già segnalato e tutt'ora lamentano che durante il periodo asciutto si solleva molta polvere e durante il disgelo si formano molte buche. L'intensificare il transito su detta strada (per altro di ridotte dimensioni) non potrà fare altro che peggiorare la situazione..... Come misura minima e provvisoria si suggerisce di prescrivere alla ditta la manutenzione periodica della strada e, durante il periodo asciutto, procedure di umidificazione del sedime stradale”*;
- al fine di contenere i disagi segnalati si ritiene che:
 - sia necessario divenire ad un accordo fra Comune e società proponente al fine definire gli interventi di manutenzione della strada a carico della Società Roffino s.r.l.;
 - il proponente debba effettuare nel periodo secco periodiche bagnature del sedime stradale al fine di contenere il rilascio di polveri;

Ritenuto che:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- il proponente ha dato atto di una gestione in linea con quanto precisato dal punto di vista tecnico per tali tipologie di impianti;
- sono tuttavia necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale al fine di ulteriormente migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:

Gestione Rifiuti

- fornire le modalità gestionali poste in essere ai fini di verificare che il compost prodotto rispetti le specifiche di legge;
- sulla base di quanto comunicato, chiarire se la messa in riserva (R13) è propedeutica alla successiva fase di recupero (R3) o se la Società è interessata ad effettuare anche la sola messa in riserva (R13) dei rifiuti comunicati. In tal caso è necessario che fornisca la scheda riassuntiva dei rifiuti comunicati (allegato A) riportante le quantità massime gestite annualmente differenziate per ogni attività che si intende svolgere (R3, R13), nonché la relativa scheda tecnica (allegato B), specificando gli impianti di destinazione;

- provvedere ad un accordo con il Comune di Albiano d'Ivrea al fine definire gli interventi di manutenzione della strada di accesso all'impianto a carico della Società Roffino s.r.l.;

Reflui ed Acque meteoriche

- fornire una planimetria aggiornata dell'intera Azienda con l'indicazione delle vasche dedicate all'accumulo delle acque meteoriche. Ogni vasca dovrà essere numerata;
- indicazione del volume disponibile di ognuna delle vasche con indicazione della numerazione corrispondente alla planimetria;
- verificare il volume delle vasche in modo che queste siano tali da permettere la raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia e delle eccedenti in caso di eventi atmosferici di forte intensità e di breve durata per un tempo di ritorno ritenuto consono. Si rammenta che il volume indicato delle vasche di accumulo dovrà essere disponibile totalmente entro le 48 ore successive all'evento meteorico (svuotamento vasche entro 48 ore dalla fine della precipitazione). Pertanto si sottolinea di valutare la necessità di individuare un recapito di tali acque nel caso in cui il fabbisogno di acqua dell'impianto di compostaggio sia esaurito e si manifesti un nuovo evento a distanza di 48 ore dall'ultima precipitazione. Inoltre si rammenta che qualora il recapito prescelto fosse diverso dallo smaltimento periodico, gestito in regime di rifiuto, dovrà essere conseguita preventiva autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 considerata la commistione tra acque meteoriche e colaticci provenienti dall'impianto di compostaggio;
- individuare il recapito delle acque reflue domestiche in quanto la fossa Imhoff indicata è un sistema di trattamento;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati con particolare riferimento al rilascio di polveri ed all'impatto odorigeno;
- effettuare nel periodo secco periodiche bagnature del sedime stradale al fine di contenere il rilascio di polveri;
- in sede di rinnovo autorizzativo il Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Torino si riserverà di proporre alcune variazioni circa le prescrizioni ed i limiti alle emissioni in atmosfera;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni finora condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da

una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visit:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il DM 05/02/1998
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "*Modifica dell'impianto di compostaggio*" presentato dalla Società Roffino s.r.l. con sede legale in Albiano d'Ivrea (TO) Vicolo Taglianti n. 15, Partita IVA 09011860013, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia e pubblicata sul sito web della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 04/02/2013

La Dirigente del Servizio

dott.ssa Paola Molina

(f.to in originale)